

REINTRODUZIONE DI DENUNCIA FISCALE PER LA VENDITA DI ALCOLICI AI SENSI DELL'ART. 13-BIS DELLA LEGGE N. 58/2019 DI CONVERSIONE DEL "DECRETO CRESCITA"

Si informa che con il Decreto Crescita 34/2019 art. 13 bis, convertito nella Legge n. 58 del 28/06/2019 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", a **partire dal 30 giugno 2019** è stato **reintrodotta l'obbligo di effettuare la denuncia fiscale per la vendita e somministrazione di alcolici a carico degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini** all'ufficio delle Dogane, obbligo abolito dalla legge per il mercato e la concorrenza n. 124 del 2017, art. 1 comma 178. A seguito dell'entrata in vigore della L.58/2019, l'Agenzia delle Dogane con la direttiva n. 131411/RU del 20.09.2019 ha fornito importanti chiarimenti sugli effetti giuridici della legge di cui sopra in relazione a determinate situazioni soggettive.

Nello specifico la direttiva precisa i seguenti adempimenti da mettere in atto:

Sono sottoposti all'obbligo di denuncia anche quegli **operatori che medio tempore ovvero dal 29/08/2017 al 29/06/2019** (periodo in cui non erano tenuti all'obbligo della denuncia fiscale finalizzata al rilascio della relativa licenza) **hanno avviato l'attività ed hanno quindi ora l'obbligo di presentare la denuncia fiscale all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente, entro il 31/12/2019** A tal fine dovranno compilare l'apposito modello reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane (www.adm.gov.it - Dogane-In un click - Accise - Modulistica).

Anche **gli esercenti che siano subentrati in attività il cui precedente titolare fosse in possesso di licenza fiscale per la vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa dal 29/08/2017 al 29/06/2019** (periodo in cui non era vigente l'obbligo della denuncia fiscale finalizzata al rilascio della relativa licenza) devono provvedere ad inviare comunicazione al competente Ufficio delle Dogane, al fine di provvedere all'aggiornamento della licenza di esercizio preesistente.

Invece gli **operatori che hanno avviato l'attività prima del 29/08/2017** ed in possesso della licenza fiscale non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata.

Da ultimo, **per le attività di vendita avviate dal 30/06/2019**, la comunicazione da presentare al SUAP comunale all'avvio della vendita al minuto o somministrazione di alcolici vale quale denuncia fiscale all'Agenzia delle Dogane. In altri termini, la presentazione della pratica al SUAP il quale è tenuto alla trasmissione della stessa all'Ufficio delle Dogane, assorbe la denuncia di attivazione ex art. 29, comma 2, D.Lgs. 504/1995.

Per ulteriori approfondimenti vedasi l'allegato quadro riepilogativo.

POSIZIONE DELL'OPERATORE	ADEMPIMENTI
<p>OPERATORI CHE HANNO AVVIATO L'ATTIVITA' DAL 29 AGOSTO 2017 AL 29 GIUGNO 2019</p> <p>e che non hanno effettuato alcuna denuncia, in quanto rientranti nella platea dell'esenzione, per effetto delle modifiche apportate all'art. 29, comma 2, D.Lgs n. 504/1995, dall'art. 1, comma 178, della legge n. 124/2017.</p>	<p>OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI AVVENUTA ATTIVAZIONE</p> <p>del servizio di vendita all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente, entro il 31.12.2019, mediante il modello allegato alla Direttiva 131411/RU in data 20.09.2019 (Circo Fipe - Allegato 2) acquisibile all'indirizzo in nota¹.</p>
<p>OPERATORI CHE HANNO EFFETTUATO LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA AL SUAP² In epoca antecedente al 29 agosto 2017</p> <p>e che non hanno completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l'intervenuta soppressione dell'obbligo di denuncia per effetto delle modifiche apportate all'art. 29, comma 2, D.Lgs 504/1995, dall'art. 1, comma 178, della legge n. 124/2017.</p>	<p>OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI AVVENUTA ATTIVAZIONE</p> <p>servizio di vendita, entro il 31.12.2019, all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente, mediante il modello allegato alla Direttiva 131411/RU in data 20.09.2019, acquisibile all'indirizzo indicato alla nota n. 1 (Circo Fipe – Allegato n.2).</p>
<p>OPERATORI IN ESERCIZIO ALLA DATA DEL 29 AGOSTO 2017 epoca antecedente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 178, della legge n. 124/2017 ed in possesso della licenza fiscale di cui all'art. 63, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 504/1995.</p>	<p>NESSUN ADEMPIMENTO</p> <p>non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata, fatta salva la necessità di aggiornamento, nel caso siano intervenute variazioni nella titolarità dell'esercizio di vendita, nel periodo di soppressione dell'obbligo.</p>
<p>OPERATORI CHE HANNO AVVIATO ATTIVITA' A DECORRERE DAL 30 GIUGNO 2019</p>	<p>NESSUN ADEMPIMENTO</p> <p>In quanto la comunicazione preventiva allo sportello unico attività produttive all'avvio della vendita al minuto (SUAP) per effetto delle previsioni contenute nella tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016, produce gli effetti³ della denuncia ex art. 29, comma 2 del D.Lgs. n. 504/95, all'Agenzia delle dogane.</p>
<p>OPERATORI CHE ESERCITANO ATTIVITA' DI VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI A CARATTERE TEMPORANEO E DI BREVE DURATA</p>	<p>NESSUN ADEMPIMENTO</p> <p>Ciò in quanto la finalità della disposizione di cui all'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95 di garantire all'Amministrazione finanziaria la possibilità di presidiare la filiera distributiva dei prodotti alcolici presuppone che gli esercizi di vendita abbiano sede fissa od operino in forma permanente o comunque stagionale.</p>

1 <https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3668456/modello+denunciadi+avvenuta+attivazione+esercizio+vendita+alcolici.pdf/010d1ae4-a2d2-4964-ae66-f13235b3ddd0>

2 Acronimo di "Sportello Unico per le Attività Produttive", istituito in applicazione del DPR 7 settembre 2010 n. 160

"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive".

Per effetto dell'art. 1 del Regolamento, il SUAP rappresenta l'unico punto di accesso per il cittadino in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento.

3 Tale previsione normativa dispone una concentrazione delle fasi d'iniziativa dei distinti procedimenti coinvolti (amministrativo e tributario) producendo l'assorbimento della denuncia di attivazione ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95 da parte della presentazione della comunicazione preventiva al SUAP, il quale è tenuto alla trasmissione della stessa all'Ufficio delle Dogane.